A L L E G A T O

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, FONDAZIONI E DEGLI ISTITUTI CULTURALI DIRETTIVE

TITOLO I - NORME GENERALI

1) Registro delle associazioni culturali, Fondazioni e Istituti culturali. Requisiti per l'iscrizione e direttive.

1. E' aperta la procedura per l'iscrizione/aggiornamento del Registro delle Associazioni culturali, Fondazioni ed Istituti culturali (d'ora in avanti denominati Organismi). La procedura qui descritta interessa sia gli Organismi già iscritti al Registro esistente che quelli non iscritti. L'attivazione delle procedure per la costituzione del nuovo Registro comporta la perdita di efficacia di quello esistente.
2. Possono richiedere l'iscrizione al Registro gli Organismi liberamente costituiti, che rispettino tutti i seguenti requisiti:
a) abbiano l'Atto Costitutivo e lo Statuto coerenti con quanto disposto dalla normativa vigente;
b) non abbiano finalità di lucro;
c) perseguano finalità socio-culturali e di pubblico interesse;
d) abbiano un ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovati;
e) abbiano la sede legale o operativa sul territorio della Regione Calabria da almeno un anno e svolgano la propria attività sul territorio regionale.
3. Gli Organismi non possono conseguire l'iscrizione nel Registro qualora taluno degli associati, amministratori e/o promotori si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura), del codice penale;
c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);

d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;
f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, nonchè nei casi di riabilitazione.
5. L'iscrizione può essere negata o sospesa, dal Dirigente Generale del Dipartimento Cultura, quando nei confronti delle persone di cui al comma 3 sono in corso i procedimenti di cui allo stesso comma ovvero un provvedimento di prevenzione dell'autorità di pubblica sicurezza.
6. In deroga a quanto fissato al comma 2, lettera e), il Dirigente Generale competente, può autorizzare in via eccezionale, per la peculiarità della struttura associativa e/o dei fini perseguiti, l'iscrizione al Registro regionale degli Organismi operanti sul territorio da meno di un anno.

2) Modalità per la richiesta di iscrizione al Registro

1. La domanda di iscrizione al Registro, prodotta in conformità al modello di richiesta disponibile sul sito internet della Regione Calabria, a firma del Rappresentante Legale dell'Organismo, deve essere trasmessa in formato cartaceo presso l'indirizzo: Regione Calabria, Dipartimento Istruzione ed Attività Culturali, Settore Cultura - Musei - Biblioteche - Archivi - Minoranze Linguistiche - Cinematografie, Cittadella Regionale, Viale Europa, Loc. Germaneto, 88100 Catanzaro (Cz) e/o all'indirizzo di posta elettronica cultura.tisc@pec.regione.calabria.it. La richiesta di iscrizione deve riportare le seguenti indicazioni:
a) il nominativo del Presidente o del Legale Rappresentante dell'Organismo, completo di Codice Fiscale, dati anagrafici e recapiti, se diversi da quelli dell'Organismo;
b) la denominazione e l'eventuale acronimo dell'Organismo, come da Statuto;
c) il numero di codice fiscale dell'Organismo;
d) il numero di partita IVA dell'Organismo (se posseduta);
e) l'indirizzo e gli eventuali recapiti telefonici della sede legale e della sede operativa;
f) l'indirizzo del sito web (se disponibile) e della posta elettronica (obbligatorio) e pec;
g) la data di costituzione dell'Organismo;
h) la data di apertura della sede legale o di una sede operativa sul territorio della Regione Calabria;
j) l'espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui al punto 1, commi 2 e 3 delle presenti direttive di tutti i componenti;
2. Unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1, deve essere presentata la seguente documentazione:
a) copia dell'Atto Costitutivo completo di Statuto e della conseguente registrazione secondo legge;
b) l'elenco nominativo, aggiornato alla data di presentazione della domanda, di coloro che ricoprono le diverse cariche sociali e copia del verbale - conforme all'originale e controfirmato dal legale rappresentante del sodalizio - dell'organo statutario che li ha eletti;
c) l'elenco di tutti i soci, completo dei dati anagrafici, professionali e del domicilio;
d) il Curriculum Vitae dell'Organismo dal quale si evincano soprattutto le attività svolte sul territorio della Regione e da cui emergano le finalità socio-culturali e di pubblico interesse;

e) una Relazione previsionale e programmatica degli eventi culturali per il prossimo triennio che l'Organismo intende realizzare, a decorrere dalla data di presentazione della domanda;
f) l'indicazione dell'eventuale iscrizione ad altri Albi e/o Registri previsti dalla normativa di riferimento;
g) copia dell'ultimo Bilancio Consuntivo e del Verbale dell'organo statutario che lo ha approvato, sottoscritto per autenticità dal Presidente o legale Rappresentante;
h) una breve Scheda di presentazione dell'Organismo da pubblicare sul sito internet della Regione Calabria (massimo 500 caratteri).
i) Rassegna stampa dalla quale si evinca la presenza di almeno tre articoli sulla stampa relativi alle attività culturali realizzate dall'Organismo negli ultimi tre anni.

3) Criteri per l'iscrizione al registro regionale

Un apposito gruppo di lavoro interno al Dipartimento, nominato dal Dirigente Generale, esaminerà gli elementi di cui al punto 2 sulla base dei seguenti criteri che costituiscono parametro discriminante per l'accesso all'albo:

- Svolgimento di almeno 1 evento di carattere socio-culturale e/o artistico nel territorio regionale nell'ultimo anno (quello precedente alla data di presentazione della domanda);
- Presenza di almeno tre articoli sulla stampa relativi alle attività culturali realizzate dall'Organismo negli ultimi due anni;
- Operatività dell'Organismo in Calabria dimostrabile per almeno 1 anno (desumibile dalla data di costituzione dell'Organismo).

4) Procedura istruttoria: iscrizione, sospensione e mancata iscrizione

1. Il Dirigente Generale del Dipartimento competente procede, con proprio provvedimento, all'iscrizione nel Registro degli Organismi che ne abbiano prodotto istanza ed in possesso dei requisiti di cui al punto 1 delle presenti Direttive.
2. Le iscrizioni avverranno con cadenza semestrale a seguito di due distinte sessioni di valutazione: una relativa alle domande pervenute entro il primo semestre dell'anno (30 giugno), l'altra relativa alle domande pervenute nel corso del secondo semestre dell'anno (31 dicembre). Il termine per l'esame delle istanze è di 60 (sessanta) giorni dalle due sessioni di valutazione.
3. L'Ufficio competente può richiedere chiarimenti e/o elementi integrativi della domanda, invitando l'Organismo, con comunicazione scritta notificata a mezzo e-mail e/o pec a trasmettere quanto richiesto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalle date delle due sessioni di valutazione.
4. Non sarà consentita l'iscrizione al Registro per le seguenti motivazioni:
- l'attività dell'Organismo sia contraria alla Costituzione, alla Legge;
- manchino i requisiti richiesti, specificati al punto 1 delle presenti Direttive;
- la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto al punto 2, comma 1 e 2, delle presenti Direttive ovvero quando, a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, di cui al comma 4, l'Organismo non provveda a presentare quanto richiesto o presenti documentazione giudicata non idonea;

5. La mancata iscrizione al Registro è comunicata per iscritto all'Organismo a mezzo di Raccomandata A.R e/o pec.
6. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro.

5) Comunicazione delle modifiche

L'Organismo iscritto al Registro comunica, con le stesse modalità prescritte dal punto 2 delle presenti Direttive, le modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della sede ed ogni altra modifica dei requisiti richiesti dalle presenti Direttive. Le modificazioni eventualmente intervenute devono essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse. La valutazione delle modifiche avverrà nel corso delle sessioni annuali di valutazione delle istanze trasmesse, salvo diverse disposizioni.

6) Revisione periodica e aggiornamento

Al fine di verificare il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, il Funzionario responsabile provvede ad una revisione triennale del Registro richiedendo, attraverso una comunicazione telematica (e-mail), il permanere dei requisiti/le variazioni intervenute.

7) Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro avviene con motivato provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento, a seguito della revisione di cui al punto 6 o quando:
a) vengano a mancare gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione;
b) si verifichi un caso di manifesta indegnità;
c) l'Organismo non presenti, anche dopo un sollecito formale, la documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
d) l'Organismo, qualora beneficiario di contributi da parte della Regione Calabria, incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico e le attività dell'Organismo non risultino conformi alle finalità dichiarate;
2. La comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione è notificata all'Organismo per iscritto, con Raccomandata A.R. o pec, con richiesta di presentazione di eventuali memorie e documenti entro 10 (dieci) giorni. Il relativo provvedimento viene notificato con le stesse forme dopo l'adozione.
3. Nel caso in cui vengano meno le cause ostative all'iscrizione al Registro, escluso e/o cancellato può presentare una nuova domanda di iscrizione a seguito della pubblicazione del successivo avviso.
4. La conferma dell'iscrizione al Registro non è soggetta a comunicazione all'Organizzazione.

TITOLO II – FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI

8) Agevolazioni derivanti dall'iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro costituisce condizione indispensabile per poter accedere alla concessione di uno o più dei sotto elencati benefici:
a) riconoscimento del patrocinio dell'Ente Regione non oneroso uso del logo della Regione ma senza oneri di qualsiasi genere a carico dell'ente;
b) accesso a contributi, sovvenzioni e benefici economici, compatibilmente con le risorse disponibili che saranno indicate, con apposito avviso.
c) pubblicazione sul sito internet della Regione Calabria del programma dell'evento secondo le disponibilità stabilite dall'Amministrazione regionale.
2. La concessione di contributi, per un determinato periodo di tempo non conferisce alcun diritto di priorità per concessioni successive.

9) Modalità di richiesta di finanziamenti e benefici

Per la concessione dei benefici di cui al punto 8, la Regione emetterà di volta in volta un apposito avviso pubblico per le iniziative da realizzare nei rispettivi anni.

10) Sponsorizzazioni private

1. Nel caso in cui le iniziative proposte dagli Organismi iscritti al Registro regionale, per le quali si richiede la concessione di uno o più benefici da parte dell'Amministrazione regionale, siano destinatarie di altre sponsorizzazioni provenienti da terzi, anche a titolo gratuito, l'Organismo beneficiario deve previamente comunicarlo all'Amministrazione stessa. A tal fine, l'Organismo deve altresì produrre una dichiarazione, sottoscritta dal legale Rappresentante dello sponsor, dalla quale risulti che lo stesso presenta i medesimi requisiti indicati al precedente punto 1, comma 3).
2. Nel caso in cui emerga la non veridicità della dichiarazione, l'Amministrazione procede alla revoca dei benefici concessi e alla cancellazione dell'Organismo stesso dal Registro di cui alle presenti Direttive.